



**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE AI SENSI
DEI C.C.N.L. "AUTONOMIE LOCALI"
ANNO 2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 11,00, presso la sede del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest è riunita la sottodescritta "Delegazione Trattante" per la definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali del nuovo Ordinamento Professionale e dai C.C.N.L. valido per l'anno 2011 e demandati alla contrattazione decentrata integrativa aziendale.

Il presente accordo si applica al personale a tempo indeterminato e determinato, assunto per periodi superiori a mesi 6, in tutti i casi in cui questa circostanza non sia esplicitamente esclusa.

La delegazione trattante risulta essersi così costituita:

per la parte pubblica:

Maran Enrico	Presidente e Direttore Comandante
Malparte Stefania	Segretario Generale
Bazzolo Roberto	Responsabile Area Organizzazione e servizi
Moro Gianni	Responsabile Area Controllo Territorio
Ruzza Maurizio	Responsabile Area Ufficio Contravvenzioni
Segato Antonio	Responsabile Area Pronto Intervento e Vigilanza stradale

per la parte sindacale:

Fasolo Fabio	Rappresentante R.S.U. aziendale
Comello Chiozzotto manuel	Rappresentante R.S.U. aziendale
Zago Francesco	Rappresentante R.S.U. aziendale
Zilio Giannantonio	Rappresentante R.S.U. aziendale
Abbiendi Paolo	Rappresentante Provinciale delegato
Sanguin Roberto	Rappresentante Provinciale delegato

Dopo concorde ed unanime discussione si è definito quanto segue:

OBIETTIVI GENERALI

Le parti individuano i seguenti obiettivi generali:

- ottimizzazione dei servizi resi;
- efficienza, economia della gestione ed efficacia dell'azione amministrativa;
- miglioramento dei rapporti con l'utenza.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Art. 1 - Costituzione del fondo per il lavoro straordinario (art. 14 C.C.N.L. 1.4.1999)

Il fondo per il lavoro straordinario viene confermato per l'anno 2011 in euro 33.569,70 e così suddiviso:

- a. euro 15.493,71 per compensare attività lavorative in extra orario;
- b. euro 18.075,99 per compensare partecipazioni a interventi aggiuntivi.

Sono ammesse compensazioni tra i fondi di cui ai precedenti punti a. e b. in corso d'anno. Eventuali somme non utilizzate del punto a) costituiscono economie che incrementano le risorse destinate alla produttività nell'anno di competenza, mentre eventuali economie del punto b) vengono impiegate per le stesse finalità nell'anno successivo. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato da quanto previsto dal C.C.N.L..

Art. 2 - Costituzione e la destinazione del fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane (art. 15 C.C.N.L. 1.4.1999, come sostituita dagli artt. 31 e ss. del CCNL 22.1.2004 e art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999)

Si prende atto che Il fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane è stabilito e destinato per l'anno 2011 secondo quanto risulta dal prospetto allegato A) al presente accordo, dando atto che, nell'eventualità di cessazioni durante l'anno 2011, verrà applicato la relativa riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010

Art. 3 – Utilizzo delle risorse stabili e variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. (art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999)

A) UTILIZZO RISORSE STABILI

FONDO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato viene corrisposta l'indennità di comparto istituita dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 nei valori mensili lordi per dodici mensilità indicati nella tab. D) allegata al predetto CCNL.

Le quote di indennità di comparto poste a carico del fondo delle risorse decentrate (colonne 2 e 3 tabella D) che si rendono disponibili in seguito a cessazione di personale, non riutilizzate per il medesimo scopo in conseguenza di nuove assunzioni su corrispondenti posti, restano riacquisite nella disponibilità delle risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2.

FONDO PER LA CORRISPONSIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (art. 17 comma 2 lett. B del CCNL 1.4.99 ed artt. 34 e 35 del CCNL 22.1.04)

Non viene prevista alcuna somma da destinare a tale istituto secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del D.l. 78/2010.

FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' COLLEGATE A SPECIFICHE PRESTAZIONI (art. 17 comma 2 lett. D del CCNL 1.4.99).

Il fondo e' destinato a remunerare le seguenti specifiche posizioni lavorative:

A1) **Turnazione, reperibilità, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno** con le modalità disciplinate dalle disposizioni contrattuali richiamate all'art. 17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L., agli artt. 22, 23, 24 dell'accordo integrativo sottoscritto il 14.09.2000.

Inoltre, verificato che in frequenti occasioni, al fine di garantire la copertura di servizi ritenuti "essenziali" nonché per poter garantire una presenza in servizio di un numero omogeneo di addetti nell'arco della giornata, in modo tale da non avere "squilibri di forze", si rende necessario modificare l'orario di lavoro di personale per uno o più giorni, le parti concordano di garantire comunque l'intera indennità di turnazione qualora detta variazione di turno venga disposta dal Comandante.

A2) **Maneggio di valori di cassa**, al personale adibito in via continuativa, mediante corresponsione dell'indennità giornaliera di € 1,55 per l'economista,

Tale indennità è corrisposta in riferimento alle effettive giornate intere in cui il dipendente svolge il servizio.

I compensi di cui alla lettera A1) e A2) sono corrisposti entro il bimestre successivo all'effettuazione, in base all'effettiva presenza in servizio

B)UTILIZZO RISORSE VARIABILI

FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DISAGIO PER PRESTAZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE B, C, (art. 17 comma 2 lett. E del CCNL 1.4.99)

Detto fondo viene finalizzato a remunerare le funzioni svolte da:

B1) I dipendenti chiamati a svolgere **servizi esterni**, anche in orario serale, esposti alle variazioni climatiche ed agli agenti atmosferici, con un'indennità di euro 70,00 mensili.

B2) I dipendenti che prestano in via continuativa un'attività di **relazione con il pubblico e che prestano servizi esterni in orario serale**, con un'indennità di euro 40,00 mensili. Tale indennità viene assegnata al personale della centrale Operativa

B3) I dipendenti che prestano in via continuativa un'attività di **relazione con il pubblico**, con un'indennità di euro 40,00 mensili. Tale indennità viene assegnata al personale dell'Ufficio Contravvenzioni e dell'ufficio Protocollo.

I compensi di cui alla lettera B1), B)2 ed B)3 sono corrisposti entro il bimestre successivo all'effettuazione in base:

- all'effettivo assolvimento delle specifiche funzioni attestata dal personale Responsabile di Area o dal Direttore Comandante;
- alla commisurazione dell'effettiva presenza in servizio.

FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 17 comma 2 lett. F del CCNL 1.4.99 ed art. 7 del CCNL 9.5.06)

Detto fondo viene finalizzato a remunerare le funzioni svolte da:

- C1) Il dipendente di categoria D1 responsabile della gestione del Bilancio con un'indennità di euro 2.500,00 su base annua;
- C2) I dipendenti di categoria D che coordinano il personale che svolge in via continuativa attività di *relazione con il pubblico o servizi esterni*, con un'indennità di euro 480,00 su base annua;

Tali indennità sono corrisposte mensilmente rapportate in dodicesimi in relazione al periodo di effettivo assolvimento delle specifiche funzioni attestata dal Direttore Comandante, escludendo la corresponsione per i periodi di assenza per congedo facoltativo (parentale e di maternità) e per malattia, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma1, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 133 del 6.08.2008, sino al mese di novembre ed il saldo a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo, fatto salvo il caso di assenze protratte nel tempo, che possono comportare l'interruzione della corresponsione delle relative indennità.

FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (art. 17 comma 2 lett. A del CCNL 1.4.99).

Tale fondo è destinato all'erogazione di compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, secondo i risultati accertati in sede di valutazione, tenendo conto anche dell'apporto specifico dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi settoriali ed a remunerare la partecipazione a particolari interventi aggiuntivi.

L'ammontare del predetto fondo è determinato dalle somme risultanti nel fondo delle risorse decentrate successivamente alla liquidazione di tutti i compensi e le indennità, previste dai contratti nazionali e dal presente accordo decentrato, a valere sugli altri fondi.

Nell'ambito del presente fondo alcune quote di produttività collettiva sono, inoltre, destinate nel 2011 alla remunerazione dei seguenti progetti, le cui modalità di realizzazione e di ripartizione e corresponsione delle risorse sono analiticamente descritte negli allegati B), C), D), E), F), G), H) e I):

1. Progetto **“Controllo e presidio del territorio del Distretto di Polizia Locale Pd2A”**. Allegato B)
2. Progetto **“Pedone e ciclista consapevole Anno scolastico 2010/2011”**. Allegato C)
3. Progetto **“Festività tranquille”**. Allegato D)
4. Progetto **“ Riscossione a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative relative all'anno 2010 e residui anni precedenti”**. Allegato E)
5. Progetto **“Manifestazioni sicure”** . Allegato F)
6. Progetto **“Vigilanza stradale motomontata”**. Allegato G)
7. Progetto **“Nuove procedure conseguenti a innovazioni tecnologiche dell'Ufficio Contravvenzioni”**. Allegato H)
8. Progetto **“Vigilanza nei luoghi di ritrovo”** Allegato I

Si prende atto per tutti i progetti proposti della effettiva utilità per l'ente e gli utenti dei servizi offerti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Eventuali economie dovute a somme non distribuite relativamente alla realizzazione dei progetti confluiscono al fondo per l'erogazione degli incentivi alla produttività e miglioramento servizi, sempreché le stesse non siano dovute alla mancata realizzazione di attività ed obiettivi previsti.

Art. 4 - Incentivazione della produttività

Il fondo per l'incentivazione della produttività è collegato agli obiettivi e ai risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse ad esso assegnate sono finalizzate all'erogazione di compensi incentivanti correlati all'effettiva partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati e che coinvolgano tutte le unità operative in relazione agli indirizzi emanati dall'Assemblea del Consorzio.

La valutazione finale sarà comunicata dal Responsabile di Area ai propri dipendenti, prevedendone la discussione e la possibile modifica.

A tale scopo deve essere rafforzato il sistema informativo prevedendo in forma generalizzata modalità di interazione tra il Funzionario ed il personale dell'ufficio a lui soggetto, al fine di ottenere la trasparenza e la conoscenza degli elementi operativi e dei criteri da parte di tutti.

Art. 6 - Suddivisione del fondo incentivante la produttività

Produttività individuale.

La quota relativa alla produttività individuale viene suddivisa secondo il punteggio attribuito al dipendente nella scheda di valutazione ed al grado di partecipazione, commisurato alla presenza in servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Grado di partecipazione.

Il fondo per la produttività individuale viene gestito con l'erogazione delle somme spettanti per l'anno di riferimento collegata al grado di partecipazione dei dipendenti coinvolti, nell'ambito dei piani di attività e dei progetti specifici, a cui seguirà a consuntivo, sulla base di opportuna valutazione dell'apporto individuale prestato, l'erogazione a conguaglio del compenso previsto per la partecipazione alle iniziative della struttura.

Dovrà essere garantita dal personale dipendente una costante presenza in servizio, comunque non inferiore al 75% delle giornate lavorative per poter partecipare alla suddivisione del fondo, con esclusione delle assenze determinate dai seguenti istituti:

- ferie, permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- infortuni sul lavoro o per malattia dovuta a causa di servizio;
- permessi retribuiti, sindacali, cariche politiche e calamità naturali;
- riposi compensativi o recupero straordinario;
- congedi straordinari e/o obbligatori.

Il fondo va suddiviso tra tutto il personale avente i requisiti tenuto conto di due parametri: la valutazione individuale e la presenza in servizio.

La presenza in servizio sarà valutata tenendo in considerazione i giorni di effettiva presenza di ciascun dipendente rispetto al numero teorico di giornate lavorative conteggiate per l'anno, detraendo i giorni non lavorativi (festivi infrasettimanali, domeniche, i sabati in relazione all'articolazione dell'orario di servizio) ed i giorni teorici di ferie spettanti.

Per il personale a part-time la presenza in servizio va commisurata in modo direttamente proporzionale, in misura percentuale, alla prestazione oraria.

Non sono considerate assenze dal lavoro quelle dovute a:

permessi per lutto, permessi per citazione a testimoniare, espletamento funzioni giudice popolare, riposo compensativo, casistiche art. 4, comma 1, legge n. 53 dell'8.03.2000 (gravi motivi), permessi per lavoratori portatori di handicap grave di cui all'art. 33, comma 6, della legge 104/92, congedo di maternità e paternità.

I compensi per la produttività prevista dal suddetto fondo saranno erogati entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Produttività collettiva.

La produttività collettiva è direttamente collegata alla partecipazione del dipendente a specifici obiettivi, quali la partecipazione a progetti annualmente approvati .

Gli importi e le modalità di corresponsione di detta quota di salario accessorio verranno stabiliti all'approvazione del contratto decentrato o dello specifico progetto, che integra il presente accordo.

Art. 7- Il sistema permanente delle valutazioni.

Si rinvia a quanto già espressamente indicato nella contrattazione 2009

Art. 8 - Interpretazione autentica

Qualora intervengano controversie sull'interpretazione del presente accordo le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dall'avvenuta controversia, per definire contestualmente il significato della clausola in questione.

L'interpretazione, così avvenuta, sostituisce a tutti gli effetti la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto decentrato.

Art. 9 - Norma finale

Il presente accordo, sottoscritto per l'anno 2011, si intende comunque valido fino a quando non venga sostituito, interamente o in parte, da ulteriore analoga contrattazione aziendale o nazionale.

Le parti concordano altresì di verificare la valenza e l'applicabilità di quanto stabilito nel presente accordo integrativo decentrato dopo un anno dalla sua sottoscrizione e di modificarlo od integrarlo nelle parti che non risultassero applicabili o confacenti all'organizzazione del Consorzio.

Per quanto non previsto dal presente accordo integrativo decentrato i riferimenti normativi sono i C.C.N.L. vigenti, il CID 2009 ed i rinvii a norma di legge negli stessi contenuti.

R.S.U.:

Il Direttore-Comandante:

Il Segretario:

I responsabili di Area

Le rappresentanze sindacali provinciali